13

COMUNE DI STAZZEMA
Metropolitana di Lucca
Provincia di Lucca

Area Tecnica e dell'Informazione Territoriale
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Servizio Urbanistica

RISERVATO AL PROTOCOLLO

COMUNE DI STAZZEMA (LU)
30 GIU 2014
PROT. N. - 4996 -

OSSERVAZIONE

Alla Variante esclusivamente normativa al regolamento Urbanistico vigente
Adottata con deliberazione C.C. n. 8 del 31.03.2014

Il sottoscritto Gian Piero Lorenzoni

residente in via Cà dei Menchi, 20
fraz. ARNI
comune STAZZEMA CAP 55040 tel. 338 8170784
in qualità di Consigliere Comunale

Vista la Variante esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005
Considerato che il periodo per la presentazione di osservazioni alla suddetta Variante decorre dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R.T. n. 17 avvenuto in data 30.04.2014 per 60 giorni consecutivi e quindi fino al 30.06.2014

Presenta Osservazione

Alle N.T.A.	X
Altro	

Allegati:

Firma richiedente/i

	Art. 1		Art. 21		Art. 41		Art. 61
	Art. 2		Art. 22		Art. 42		Art. 62
	Art. 3		Art. 23		Art. 43		Art. 63
	Art. 4		Art. 24		Art. 44		Art. 64
	Art. 5		Art. 25		Art. 45		Art. 65
	Art. 6		Art. 26		Art. 46		Art. 66
	Art. 7	X	Art. 27		Art. 47		Art. 67
	Art. 8		Art. 28		Art. 48		Art. 68
	Art. 9		Art. 29		Art. 49		Art. 69
	Art. 10		Art. 30		Art. 50		Art. 70
	Art. 11		Art. 31		Art. 51		Art. 71
	Art. 12		Art. 32		Art. 52		Art. 72
	Art. 13		Art. 33		Art. 53		Art. 73
	Art. 14		Art. 34		Art. 54		Art. 74
	Art. 15		Art. 35		Art. 55		Art. 75
	Art. 16		Art. 36		Art. 56		Art. 76
	Art. 17		Art. 37		Art. 57		Art. 77
	Art. 18		Art. 38		Art. 58		Art. 78
	Art. 19		Art. 39		Art. 59		Art. 79
	Art. 20		Art. 40		Art. 60		Altro

Art. 27 – Edifici crollati e allo stato di rudere

Il comma 4 dell'art. 27, tra le altre cose, prevede la ricostruzione anche in assenza di documentazione catastale e/o fotografica e l'altezza del fabbricato preesistente non è più desumibile nemmeno in loco. Si ammette la ricostruzione per un'altezza di un solo piano (h.max 3.50).

A seguito di quanto descritto nella norma indicata si propone l'ABROGAZIONE del comma 4 dell'art.27, in quanto la potenziale ricostruzione è fatta senza avere disponibile nessuna documentazione. La ricostruzione ammessa quindi non può essere ammissibile ignorando le reali e originarie dimensioni del manufatto diruto.
La ricostruzione in questo caso collide con gli interventi ammessi sugli altri immobili allo stato di rudere come descritti sempre nello stesso art. 27, dove si condizione l'intervento alla "fedele ricostruzione", sulla base di un'adeguata documentazione.